



Disciplinare di incarico per la Direzione dei Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per
l'intervento di rinnovo e potenziamento dell'impianto di
dissalazione in loc. Bonsere – finanziato PNRR Programma Isole
Verdi (PNRR M2C1 Intervento 3.1)

1.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1	PREMESSE E DEFINIZIONI.....	3
1.1.1	Oggetto del capitolato d'oneri.....	3
1.1.2	Disposizione contrattuale.....	3
1.2	DISCIPLINA DEGLI INCARICHI	3
1.2.1	Incarichi collegiali.....	3
1.2.2	Subappalto.....	5
1.2.3	Clausola di riservatezza.....	5
1.2.4	Modifica del contratto	5
1.2.5	Tempi di esecuzione.....	5
1.2.6	Determinazione del compenso professionale	6
1.2.7	Modalità di pagamento.....	6
1.2.8	Tracciabilità dei flussi finanziari	7
2	DIREZIONE LAVORI.....	7
3	PENALI.....	11
4	FIGURE DEL SERVIZIO.....	12

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 **PREMESSE E DEFINIZIONI**

1.1.1 **Oggetto del capitolato d'oneri.**

Il presente capitolato d'oneri disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, conferiti a soggetti esterni ad Acquedotto del Fiora S.p.A, relativi alle opere:

- **“l'intervento di rinnovo e potenziamento dell'impianto di dissalazione in loc. Bonsere, Comune di Isola del Giglio”**

Il suddetto incarico dovrà comprendere le seguenti prestazioni:

- Direzione dei lavori secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.81 del 2008 ss.mm.ii.;

I lavori sono così classificati:

OPERE CIVILI	400.579,34 €
OPERE IDRAULICHE	276.284,99 €
OPERE Elettromeccaniche	3.109.339,44 €
OPERE ELETTRICHE	806.288,90 €
SICUREZZA	55.153,97 €
TOTALE	4.647.646,64 €

1.1.2 **Disposizione contrattuale.**

Il presente capitolato d'oneri costituisce parte integrante e sostanziale del contratto disciplinare d'incarico.

1.2 **DISCIPLINA DEGLI INCARICHI**

1.2.1 **Incarichi collegiali**

1. Qualora l'incarico sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista.

2. In caso di organizzazione collegiale in società o in associazione professionale già formalizzata con atto notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, alle responsabilità e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l'esistenza dei requisiti e delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo ai sensi del comma 7.

3. In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti all'atto di affidamento dell'incarico in caso di affidamento fiduciario;

4. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo;
- b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;
- c) la ripartizione dei corrispettivi tra gli associati al fine di impegnare le spese ai soggetti competenti.

5. Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità; si definiscono verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti della prestazione e le prestazioni stesse si distribuiscono in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell'identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2.

6. L'associazione non può comunque mutare la propria composizione dopo la presentazione dell'offerta e/o l'affidamento dell'incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall'albo professionale, cessazione dell'attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verifichino in capo al capogruppo l'Amministrazione può proseguire il rapporto contrattuale con altro professionista che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente articolo e dall'art. 68 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023 purché abbia requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni può recedere dal contratto. Qualora tali eventi si verifichino in capo a uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro professionista subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire.

7. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi della Committenza per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in un'associazione di tipo verticale.

8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 36/2023.

1.2.2 Subappalto.

È fatto divieto di subappaltare il presente contratto per esigenze tecniche, organizzative, di controllo o di garanzia di qualità di tutte le prestazioni.

1.2.3 Clausola di riservatezza

Il Professionista sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Committente, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

1.2.4 Modifica del contratto

Qualora si renda necessario modificare il contratto del presente disciplinare, verrà fatto nelle modalità e nei limiti indicati dall'art.120 comma 1 lettera a) e c) del D.Lgs. n. 36/2023. La stima dell'onorario è stata calcolata sul costo di costruzione delle opere in progetto. Qualora, per eventuali imprevisti comprovati e documentati, il costo di costruzione subisca un incremento, l'onorario verrà adeguato ai sensi e nei limiti di cui all'art.120 del D.Lgs. n. 36/2023.

1.2.5 Tempi di esecuzione

La durata dell'incarico di DL e CSE è stabilita in base al cronoprogramma allegato al progetto di fattibilità tecnica Economica.

La durata stimata dell'incarico che potrebbe variare in funzione dell'andamento dei lavori è rispettivamente di **12 mesi** (365 gg).

La consegna dei lavori stimata dei lavori è prevista per il mese di Novembre 2025; in funzione di tali tempistiche sarà prevista la consegna del presente incarico professionale di DL e CSE.

Il committente, a suo insindacabile giudizio, può, in ogni momento, nominare quale direttore lavori o CSE un tecnico interno all'azienda e concludere la prestazione di incarico, senza nulla a pretendere.

1.2.6 Determinazione del compenso professionale

1. La stima dell'onorario è stata calcolata sul costo delle opere da realizzare pari a:

4.592.492,67 euro

Attività	Importo DM 17/06/2016 compreso spese generali *	Spese Generali	Cassa previdenziale	Totale
DL + CSE	214.507,30 €	22,75 %	4,00%	223.087,59 €

***Oggetto di ribasso**

Gli importi, determinati secondo quanto previsto dal DM 17/2016 e D.Lgs. 36/2023, di cui sopra sono comprensivi di tutte le spese accessorie allo svolgimento delle attività di incarico.

Il totale imponibile dell'emulato da corrispondere deriverà da quello posto a base d'asta decurtato del ribasso offerto dall'operatore economico, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 s.m.i. .

L'intero importo comprensivo delle spese generali sarà oggetto di ribasso indicato in fase di offerta a differenza della cassa previdenziale, la quale sarà calcolata al 4% sull'importo specifico della prestazione (comprensive spese ed oneri).

L'aggiudicatario deve presentare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile.

2.. Nel caso si intenda procedere con recesso dall'incarico per gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la prestazione parziale, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

3. Le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio sostenute dal professionista e dai suoi collaboratori per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura, restano a completo carico del professionista.

1.2.7 Modalità di pagamento

1. I compensi saranno liquidati e pagati su presentazione di fatture emesse dal professionista incaricato in base a quanto specificato nell'art.1.2.1 del presente disciplinare.

2. In considerazione della tipologia di incarico e della sua esecuzione, il totale imponibile degli emolumenti e delle spese da corrispondere al professionista sarà strutturato nel modo seguente:

- all'emissione di ciascun certificato di pagamento a stato avanzamento dei lavori, verrà corrisposto un emolumento per la prestazione di DL e CSE calcolato sull'importo dei lavori realizzati.

3. Il/I professionista/i incaricato/i delle attività dovrà/anno essere munito/i di una polizza RC professionale in corso di validità fino al completamento dell'opera e adeguata all'importo di progetto.

1.2.8 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e per tal motivo dovrà redigere adeguata dichiarazione indicante tutti i dati personali per una corretta identificazione finanziaria. Il professionista si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica che possa verificarsi durante lo svolgimento dell'incarico, relativa ai suddetti dati comunicati.

2 DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI

1. Sono attribuiti al **direttore dei lavori** i seguenti compiti:

- a) Rilasciare un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) Rilasciare un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;
- c) provvedere alla consegna dei lavori;
- d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto;
- e) impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
- f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

- h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
- m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;
- o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;
- q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- r) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- s) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- t) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
- u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la

correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;

- v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

2. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

3. Qualora il progetto preveda, opere specialistiche quali strutturali, impiantistiche e/o idrauliche, l'incarico di Direzione Lavori dovrà prevedere prove, verifiche e certificazioni per l'intera opera di progetto in ciascuna sua parte. A tal fine è prevista, se tutti i requisiti professionali non ricadessero su di una sola persona, la possibilità di costituire un Ufficio Direzione Lavori, che dovrà avere il benestare del Responsabile Unico di Progetto.

4. Durante lo svolgimento dell'incarico è obbligo adempiere a quanto previsto nella procedura aziendale di qualità, procedendo con le verifiche e la compilazione di tutta la modulistica prevista, oltre quelle di legge. A tal proposito si richiede un numero minimo di visite periodiche al cantiere che sarà oggetto di offerta da parte dell'operatore economico.

5. Durante lo svolgimento dell'incarico bisognerà comunicare mensilmente al RUP l'importo delle lavorazioni eseguite dall'impresa di cui ancora non è stato emesso il relativo stato di avanzamento lavori.

L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprende gli obblighi stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare lo stesso deve essere espletato mediante l'adempimento dei seguenti principali interventi:

- a) Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento redatto in fase di progettazione;
- b) Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e applicazione delle

relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente;

c) Verifica, con idoneo verbale, dell'idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

d) Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

e) Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

f) Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

g) Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

h) Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

i) Assicurazione del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 26/2023.

Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 36/2023, al DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto vigente, al D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. ed al D.P.R. 222/2003 e s.m.i..

Il Coordinatore dovrà:

- assumere, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

- garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti;

- disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti;

- garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP;

- annotare sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di riposta dell'impresa;

- verificare la presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii., e verificare la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali (l'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento);
- inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, lettere e) ed f) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa;
- garantire l'assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.

2. Durante lo svolgimento dell'incarico è obbligo adempiere a quanto previsto nella procedura aziendale di qualità, procedendo con le verifiche e la compilazione di tutta la modulistica prevista, oltre quelle di legge. A tal proposito si richiede un numero minimo di visite periodiche al cantiere che sarà oggetto di offerta da parte dell'operatore economico.

3. Durante lo svolgimento dell'incarico bisognerà comunicare mensilmente al RUP l'importo delle lavorazioni eseguite dall'impresa di cui ancora non è stato emesso il relativo stato di avanzamento lavori.

3 PENALI

La non conformità di quanto richiesto al precedente articolo darà luogo all'applicazione di penalità che saranno decurtate dagli importi degli stati di avanzamento. I parametri e gli indicatori tenuti in considerazione per l'applicazione delle penali sono di seguito riassunti:

- Mancato esecuzione di ispezione/sopralluogo, sarà applicata la seguente formula:

$(n. \text{ di sopralluoghi non eseguiti } / n. \text{ di sopralluoghi offerti }) * 10 = \% \text{ penale da applicare}$

Per ogni sopralluogo non effettuato sarà calcolata la penale utilizzando la percentuale ricavata dalla formula precedente moltiplicata all'importo di notula riconosciuta al professionista

A titolo di esempio:

n. di sopralluoghi offerti : 8

n. di sopralluoghi non eseguiti: 2

calcolo penale: $(2/8) * 10 = 2,5 \%$

valore economico penale: importo del contratto * 2,5 %

- Mancato o parziale invio della documentazione di cui all'art. 2, € **250** per ogni documento non inviato

- Mancata o ritardata esecuzione di ispezione/sopralluogo richiesto dal RUP, € **500,00** ogni ispezione/sopralluogo non eseguito. Qualora siano registrate n. 3 infrazioni per mancata o ritardata esecuzione di ispezione/sopralluogo urgente richiesto dal RUP, la Stazione Appaltante potrà procedere all'avvio della procedura di risoluzione in danno ai sensi dell'Art. 122 Comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti.

Nel caso in cui l'importo delle penali, cumulato nel corso dell'espletamento dell'incarico, superi il 10% dell'importo di contratto, la Stazione Appaltante procederà all'immediata risoluzione in danno ai sensi dell'Art. 122 Comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti. Restano escluse le inadempienze determinate da cause imputabili alla Stazione Appaltante.

4 FIGURE DEL SERVIZIO

Il Responsabile Unico di Progetto del presente servizio, ai sensi del Codice, è l'Ing. MORI Aila, Responsabile dell'Unità Sviluppo e Realizzazione Opere- Unità Tutela e Sviluppo.

Adf nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto e lo comunicherà al professionista. Al Direttore dell'esecuzione verrà demandato il compito di dare tutte le disposizioni necessarie alla perfetta e puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei patti contrattuali.

L'attività del Direttore si esplica con interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante, istruzioni scritte e/o verbali impartiti direttamente o attraverso suo incaricato.